



Difesa dagli accertamenti bancari

di Emanuele Rossi^(*)

Fra le varie tipologie d'accertamento, quella fondata sulle indagini finanziarie risulta una delle più insidiose. Sia con riferimento alle imposte dirette che all'Iva, i verificatori hanno il diritto di chiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei dati bancari per la rettifica del reddito dichiarato (o meno) dal contribuente. Le movimentazioni risultanti dai conti devono trovare una giustificazione puntuale. L'accertamento può anche riguardare conti formalmente intestati a terzi, ma che nella sostanza, sulla scorta di gravi indizi, risultano riconducibili al contribuente sottoposto a verifica. Utilizzando le indagini finanziarie l'Ufficio è tenuto a dare una qualifica al maggior reddito accertato; da ciò deriva che le indagini finanziarie costituiscono una modalità di accertamento alternativa rispetto al cd. accertamento sintetico.

1. Quadro normativo

Sia l'art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per le imposte dirette, che l'art. 51 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, per l'Iva, prevedono che l'Ufficio, previa autorizzazione del Direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle Entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per la Guardia di Finanza, del comandante regionale, possa **richiedere direttamente al contribuente**, ovvero agli intermediari finanziari che hanno in-

trattenuto rapporti con lui, dati e notizie validi ai fini dell'attività accertativa.

Nello specifico, ciò che può essere fatto oggetto di richiesta sono i **dati**, le **notizie** ed i **documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto** od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati e le garanzie prestate da terzi o dagli operatori finanziari con cui si è intrattenuto il rapporto, quali:

- Banche;
- Poste italiane spa (per le attività finanziarie e creditizie);
- società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie;
- intermediari finanziari;
- imprese di investimento;
- organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR);
- società di gestione del risparmio (SGR);
- società fiduciarie.

Circoscrivendo l'analisi alle imposte dirette, ma come si è detto discorso analogo va fatto per l'Iva, i dati pervenuti all'Ufficio sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38 (persone fisiche), 39 (reddito determinato sulla base delle scritture contabili), 40 (reddito dei soggetti diversi dalle persone fisiche) e 41 (omessa presentazione della dichiarazione da parte del contribuente), del D.P.R. n. 600/1973, nel caso in cui il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che le movimentazioni contestate non hanno rilevanza allo stesso fine. Prosegue poi la norma statuendo che sono altresì posti come ricavi o compensi, se il contribuente non ne indica il soggetto

^(*) Dottore Commercialista e Revisore Legale in Roma e Albano Laziale (Rm) – Componente comitato scientifico IGS –

Componente commissione Diritto dell'Impresa ODCEC Roma.

beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei medesimi rapporti o delle medesime operazioni.

Prima di proseguire con la disamina della norma, si ritiene opportuno delineare il rapporto esistente tra l'accertamento bancario di cui agli artt. 32, del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, e la comunicazione delle movimentazioni finanziarie di cui al D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con modif. dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

2. La comunicazione delle movimentazioni all'anagrafe tributaria

Il comma 6 dell'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, prevede che gli **operatori finanziari** devono **conservare i dati identificativi**, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro un qualsiasi tipo di rapporto, **comunicando poi tali dati all'anagrafe tributaria**, dove vengono archiviati in un'apposita sezione. Per ef-

fetto delle modifiche apportate dal D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, gli operatori, a decorrere dallo scorso 1° gennaio 2011, sono obbligati a comunicare all'anagrafe tributaria anche le **movimentazioni finanziarie** che hanno interessato i rapporti di cui sopra. Sul punto l'Agenzia delle Entrate¹ ha precisato che rientrano nella nozione di "rapporto" **tutte le attività aventi carattere continuativo**, nonché i servizi offerti continuamente al cliente nell'ambito di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. L'obbligo di trasmissione riguarda tutti i tipi di rapporto, sia quelli intestati o cointestati al contribuente, sia quelli sui quali i medesimi hanno facoltà di disposizione (es. rappresentanza, delega, mandato o garanzia). Ancora, sono oggetto di comunicazione le operazioni cd. "fuori conto". Sempre l'Agenzia delle Entrate con Provvedimento del Direttore del 19 gennaio 2007 ha stabilito cosa gli operatori finanziari² sono tenuti a comunicare. Precisamente:

Conto corrente	Va comunicata qualsiasi tipologia di c/c acceso in forma contrattuale
Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Va comunicata qualsiasi tipologia di deposito titoli.
Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Vanno comunicati anche i libretti a risparmio nominativi e al portatore
Rapporto fiduciario ex L. 1966/39	Vanno comunicati i rapporti contrattuali tipici stipulati tra fiduciaria e fiduciante
Gestione collettiva del risparmio	Vanno comunicati tutti i rapporti riconducibili alla sottoscrizione di quote di fondi di qualsiasi tipo e di SICAV
Gestione patrimoniale	Va comunicata qualsiasi tipo di gestione finanziaria
Certificati di deposito e buoni fruttiferi	Vanno comunicati sia i titoli nominativi che quelli al portatore
Portafoglio	Vanno segnalati i rapporti con il cliente che presenta all'intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo
Conto terzi individuale/globale	Vanno comunicati tutti i conti terzi transitori nominativi
Dopo incasso	Vanno segnalati i rapporti stipulati con il cliente per la cessione del titolo all'incasso
Cessione indisponibile	Va comunicato il conto d'ordine su cui è stata registrata la partita contabile

¹ Circolare 19 ottobre 2006, n. 32/E.

² I soggetti obbligati alla comunicazione sono quelli individuati dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 4 aprile

2007, n. 18/E (es. banche, poste Italiane s.p.a., organismi di investimento collettivo del risparmio, etc.).

Cassetta di sicurezza	Va comunicato il contratto di locazione della cassetta
Depositi chiusi	Va comunicato il contratto di deposito del bene
Contratti derivati su crediti	Vanno comunicati i contratti derivati stipulati (es. swap, future, option etc)
Carte di credito e di debito	Vanno comunicate le carte di credito, bancomat, prepagate etc.
Crediti di firma	Vanno comunicate sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela
Crediti	Tra gli altri, vanno comunicati anche i fidi e i conti anticipi
Finanziamenti	Vanno comunicate tutte le tipologie di finanziamento a rimborso rateale
Fondi pensione	Vanno comunicati i fondi pensione aperti
Patto compensativo	Va comunicata la convenzione pattizia stipulata fra intermediario e cliente affidato
Finanziamenti in pool	Va comunicata la quota di finanziamento in capo a ciascun soggetto partecipante al pool

Se, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, gli operatori finanziari, in relazione ai citati rapporti, erano tenuti a comunicare solo il tipo di rapporto instaurato, i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto intestatario³ e l'eventuale esistenza di operazioni da questi compiute al di fuori di un rapporto continuativo (le cd operazioni "fuori conto"), a seguito del D.L. cd "Salva Italia", dal 1° gennaio 2011, sono oggetto di comunicazione anche le movimentazioni finanziarie relative ai citati rapporti⁴. Per fare un esempio, del conto corrente bancario sono oggetto di comunicazione non solo i dati identificativi del soggetto intestatario e le eventuali operazioni fuori conto da questi compiute, ma anche le operazioni che hanno movimentato detto conto nel corso del periodo di riferimento.

Detto questo, in che modo si rapporta la comunicazione delle movimentazioni ex D.L. n. 201/2011, con gli accertamenti sulle indagini finanziarie condotti in base agli artt. 32, del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972? O meglio, posto che per i secondi, come si è visto, l'utilizzo dei dati ai fini dell'accertamento necessita una preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio, in che mo-

do il medesimo Ufficio può tenere in considerazione le risultanze della comunicazione ex D.L. n. 201/2011, che viene invece fatta di *default* da parte degli operatori interessati? Sul punto, poiché il D.L. n. 201/2011 non ha modificato i citati artt. 32 e 51, secondo i quali l'uso dei dati finanziari necessita sempre la preventiva autorizzazione da parte delle autorità competenti, si ritiene che i dati relativi alle movimentazioni finanziarie confluiti nell'anagrafe tributaria possano al più essere utilizzati per la **costruzione di liste selettive dei contribuenti** da sottoporre a controllo, ma per l'attivazione delle indagini e l'emissione del conseguente avviso d'accertamento gli Uffici devono comunque rispettare il disposto dei citati artt. 32 e 51. *In primis* quindi ottenere la preventiva autorizzazione all'avvio delle indagini.

3. Conseguenze della mancata autorizzazione

Data l'invasività del tipo di controllo, la richiesta di autorizzazione all'utilizzo dei dati finanziari

³ Oggetto di comunicazione è anche il compimento di una determinata operazione finanziaria, ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di c/c postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.

⁴ Nello specifico, le movimentazioni del 2011 andavano tra-

smesse entro il 31 ottobre 2013, quelle del 2012 entro lo scorso 31 marzo 2014. Sempre entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui sono riferite le informazioni devono essere comunicate le operazioni relative alle annualità successive.

dovrebbe riguardare solamente i casi più gravi, quali:

- i controlli eseguiti nei confronti dei presunti evasori totali o paratotali;
- il riscontro di una contabilità inattendibile;
- il riscontro dell'effettuazione di operazioni inesistenti;
- presenza di elementi di capacità contributiva in contrasto con i redditi dichiarati;
- presenza di un significativo divario tra il volume d'affari dichiarato e quello emergente da una ricostruzione analitico-induttiva del reddito.

Quand'anche utilizzate solamente nell'ambito di tale casistica, occorre però indagare le conseguenze dell'avvio delle citate indagini in assenza della richiesta di autorizzazione di cui sopra. Sul punto si ritiene che, seppur l'**omessa richiesta di autorizzazione** denoti un **vizio del procedimento amministrativo** ex art. 3 della L. n. 241/1990, l'assenza della stessa, da sola, difficilmente porterà ad una declaratoria di nullità dell'atto eventualmente impugnato. Ciò in quanto nel processo tributario, a differenza di quello penale, non vige il principio di inutilizzabilità degli elementi irrualmente acquisiti⁵.

Per la Suprema Corte la legittimità della verifica bancaria non è neanche subordinata all'esibizione dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio⁶. Con il che il contribuente difficilmente si vedrà riconoscere le proprie ragioni impostando la difesa unicamente sui vizi formali del procedimento, dovendo procedere invece ad una ricostruzione sostanziale della propria posizione che confermi la bontà dei dati reddituali dichiarati.

4. Tipo di difesa ed onere della prova

Come visto *supra* il Legislatore, sia nell'ambito delle imposte dirette che dell'Iva, ha statuito una **presunzione legale relativa a favore del Fisco**, secondo cui è il contribuente a dovere dimostrare che le somme transitate sul proprio conto corrente, oggetto di contestazione, non dovevano concorrere alla formazione del reddito di periodo.

Ad una prima lettura il disposto normativo sembra non fare distinzione di sorta tra accertamento condotto nei confronti di soggetti privati, ovvero esercenti attività d'impresa, arte o professione, tanto che il generico richiamo fatto agli artt. 38,

39, 40 e 41 del D.P.R. n. 600/1973 sembra rendere uniforme il procedimento accertativo nei confronti di chiunque.

In realtà, come giustamente affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 27 settembre 2011, n. 19692, mentre l'Ufficio può desumere per qualsiasi contribuente che i **versamenti** operati sui propri conti correnti, e **privi di giustificazione, costituiscono reddito**, così non è per i **prelevamenti**.

Per questi ultimi infatti la presunzione di maggior reddito può operare **solo per i possessori di reddito d'impresa o di lavoro autonomo**, non potendosi certamente in via generale e per qualsiasi contribuente presumere la produzione di un reddito da una spesa, e potendo viceversa una simile presunzione trovare giustificazione per imprenditori o lavoratori autonomi, per i quali le spese non giustificate possono infatti ragionevolmente ritenersi costitutive di investimenti.

Il ragionamento fatto dalla Corte è in linea con il dettato normativo dell'art. 32, del D.P.R. n. 600/1973: mentre infatti la prima parte del punto 2) prevede che la rettifica possa essere effettuata ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e 41, quindi non solo nell'ambito del reddito imprenditoriale/professionale, ma anche nell'ambito del reddito complessivo dichiarato dal contribuente, la seconda parte, facendo riferimento ai soli ricavi e compensi, relega la possibile rettifica ai soli possessori di reddito d'impresa, arte o professione. Questi ultimi hanno comunque la possibilità di fornire la prova contraria indicando il soggetto beneficiario, dimostrando inoltre che i prelevamenti e gli importi riscossi oggetto di contestazione risultano dalle scritture contabili tenute ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.

5. Onere di dimostrazione analitica

Riguardo poi al tenore della prova contraria cui è tenuto il contribuente, sempre la Cassazione con sentenza del 24 settembre 2010, n. 20199 ha stabilito che l'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 impone al contribuente di dimostrare l'irrelevanza ai fini della verifica di ciascuna operazione transitata sul conto. Quindi, a seconda che la ripresa verta i soli versamenti (soggetto privato) oppure anche i prelevamenti e gli importi riscossi (titolare di reddito d'impresa, arte o professione), il contribuente è tenuto a **giustificare ciascuna delle predette**

⁵ Cass. 1 aprile 2003, n. 4987.

⁶ Cass. 15 giugno 2007, n. 14023.

operazioni, pena il loro concorso alla rettifica del reddito imponibile dichiarato.

Sempre la Suprema Corte ha stabilito come il contribuente non possa invertire l'onere della prova adducendo il saldo negativo del conto corrente bancario⁷, piuttosto che il pareggio delle entrate e delle uscite transitate sul medesimo⁸. Quindi, ad esempio, posto un avvio delle indagini finanziarie in conseguenza della riscontrata divergenza tra il tenore di vita riscontrato ed i redditi dichiarati dal contribuente, non potrà, quest'ultimo, addurre quale giustificazione la congruità del reddito con l'esiguo saldo risultante dal conto corrente. Tale impostazione è corretta, visto che le uscite potrebbero celare investimenti "neri" correlati a ricavi "neri", con il conseguente occultamento di materia imponibile.

6. Le dichiarazioni rese da terzi

Sempre in tema di inversione dell'onere della prova, un argomento sovente oggetto di scontro è costituito dalla possibilità di utilizzo all'interno della fase amministrativa prima, e del contenzioso poi, delle dichiarazioni rese da terzi. Si è evidenziato come la giustificazione cui è tenuto il contribuente sia di tipo puntuale: di ogni operazione contestata deve essere dimostrata l'irrilevanza ai fini reddituali. A parte le difficoltà di ricostruzione in cui ci si può imbattere a seguito di una verifica subita a distanza di anni, di qui il consiglio di conservare con cura le matrici degli assegni e la lista delle disposizioni di incasso/pagamento legate ai rapporti di conto corrente intrattenuti con gli operatori, il vero problema è costituito dai **versamenti di denaro contante** eseguiti da parte di soggetti privati, ovvero esercenti attività d'impresa, arte o professione in contabilità semplificata. Laddove fatti da soggetti in contabilità ordinaria, infatti, tali versamenti troveranno un puntuale riscontro nel libro giornale, non generando particolari problemi, fatta eccezione per eventuali casi di mancate annotazioni in contabilità di movimenti riscontrati invece sui conti, le cui doverose riprese a tassazione non hanno neanche bisogno di commento.

Quando fatti da privati/soggetti in contabilità semplificata, invece, tali operazioni possono portare dei problemi, soprattutto perché del versamento spesso si tralascia di annotare il giustificativo. Si

pensi al caso di Tizio, imprenditore individuale in contabilità semplificata, che, in un periodo di difficoltà economica, chiede un aiuto al genitore Caio, il quale a seguito di tale richiesta comincia a consegnargli *brevi manu* euro 500 mensili per tutto l'anno *n*, che Tizio periodicamente versa sul suo unico conto corrente per far fronte agli addebiti. Si ipotizzi ancora che Tizio subisca per l'anno *n* un accertamento bancario, venendogli quindi richiesto di dare conto degli euro 500 mensili, per un totale di euro 6.000 su base annuale. Come può Tizio vincere la presunzione di maggior reddito? A riguardo, come noto, l'art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che all'interno del processo tributario **non è ammessa la prova testimoniale**.

Tal che la stessa non risulta utilizzabile neanche in fase amministrativa durante il contraddittorio prima, e l'eventuale fase di adesione poi.

Discorso diverso va fatto invece per le **dichiarazioni scritte di terzi**. Sul punto la Corte di Cassazione⁹ ha ammesso un possibile loro utilizzo, sia da parte dell'amministrazione finanziaria che da parte del contribuente, con il limite però che tali dichiarazioni non potranno mai avere valore di prova, bensì di semplici **"elementi indiziari"**, i quali necessiteranno di essere valutati assieme ad altri elementi, non potendo da soli costituire il fondamento della decisione.

Riportando tale assunto all'interno del dibattito in esame, la dichiarazione resa da un terzo da sola non consentirà l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere accompagnata da un *quid pluris*. La cosa, come è di tutta evidenza, non è delle più semplici. Tornando all'esempio fatto, oltre alla dichiarazione resa dal padre Caio, Tizio dovrebbe accompagnare la stessa con ulteriori elementi al fine di vincere la presunzione legale prevista dalla norma. Sì, ma quali? Si ritiene che gli ulteriori elementi richiesti non possano comunque ledere il diritto di difesa, rendendolo impossibile. Quindi deve trattarsi di elementi capaci più che altro di confermare quanto asserito all'interno della dichiarazione resa. Ad esempio, nel caso di Tizio, questi potrà far accompagnare la dichiarazione da una documentazione attestante le difficoltà economiche che hanno richiesto l'aiuto, come la richiesta di rientro del fido pervenuta dalla banca, piuttosto che le lettere ricevute dai creditori contenenti il sollecito di pagamento delle obbligazioni scadute.

⁷ Cass. 15 novembre 2007, n. 27832.

⁸ Cass. 22 ottobre 2010, n. 21695.

⁹ Cass. 22 giugno 2010, n. 14960.

Riguardo infine la forma in cui rendere la dichiarazione del terzo, al fine di dotare la stessa di una maggiore valenza si ritiene consigliabile la via della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

7. Conti intestati formalmente a terzi

Un altro tema di rilevante attualità è quello della possibile indagine finanziaria condotta su conti correnti formalmente intestati a terzi, ma nella sostanza riconducibili al soggetto sottoposto a verifica. Sul punto si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con sentenza del 30 novembre 2012, n. 21420, ribadendo un orientamento¹⁰ che sancisce la piena legittimità di tale modalità di accertamento. Nello specifico l'Ufficio è legittimato a condurre le indagini su di un conto corrente formalmente intestato a terzi, anche sulla base di semplici elementi indiziari che facciano presupporre un'intestazione fittizia del rapporto. La **riferibilità del conto al contribuente** può cioè essere desunta anche sulla base di una **presunzione semplice dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza** di cui all'art. 2729 c.c.; una volta stabilita la pertinenza del conto al contribuente, quest'ultimo sarà sempre oberato dell'onere della prova previsto ordinariamente in tema di accertamenti bancari, dovendo dimostrare, come detto in precedenza, l'irrelevanza ai fini della verifica di ciascuna operazione presente sull'estratto conto. Gli elementi di gravità, precisione e concordanza variano da caso a caso. Rimanendo alla sopraccitata sentenza, dove il controllo riguardava un conto corrente formalmente intestato al coniuge dell'imprenditore sottoposto a verifica, gli indizi che hanno indotto l'amministrazione finanziaria ad accertare la pertinenza del conto all'imprenditore sono stati:

- la frequenza e la notevole entità delle somme movimentate sul conto intestato al coniuge;
- l'assenza di redditi propri dichiarati dal coniuge, che svolgeva attività di casalinga;
- la mancanza di giustificazioni fornite dal coniuge e dal contribuente in ordine alle predette movimentazioni ed alla provenienza delle relative somme;

¹⁰ Tra gli altri, Cass. n. 8683/2002 e n. 27032/2007.

¹¹ Cass. 20 luglio 2012, n. 12624.

¹² Per essere ancora più chiari, col sintetico l'Ufficio ridetermina direttamente il reddito complessivo del quadro RN, disin-

- l'esigua entità dei ricavi dichiarati per gli anni 1993 e 1994 dal contribuente, tale da apparire inattendibile in relazione alla specifica attività commerciale esercitata.

Sempre in tema di controlli su conti correnti formalmente intestati a terzi, la Corte di Cassazione¹¹ ha affermato come, in caso di indagine bancaria condotta su di una **società di capitali**, il **rapporto familiare** e la **ristretta compagine societaria** costituiscano degli elementi idonei a ricondurre alla medesima società le movimentazioni effettuate sul conto corrente formalmente intestato ai soci o ai familiari di questi. In particolare, la presunzione semplice che legittima l'estensione dell'indagine bancaria – e la conseguente presunzione legale – nei confronti dei conti intestati ai soci è integrata quando non vi siano altre fonti di reddito dichiarate dagli stessi, sussistendo altresì una ristretta base societaria tale per cui, nonostante la società sia giuridicamente di capitali, la stessa venga di fatto a replicare la formula organizzativa-gestionale delle società di persone.

8. Rapporti tra accertamento bancario e accertamento sintetico

Un'ultima questione degna di nota riguarda i rapporti esistenti tra accertamento bancario e accertamento sintetico. Capita sovente nella pratica professionale di vedere come l'amministrazione finanziaria, partita inizialmente con un accertamento "sintetico", passi in corso d'opera ad un accertamento "bancario" del reddito del contribuente. Operazione legittima di per sé, ma che necessita alcune riflessioni. Con l'accertamento sintetico l'Ufficio rettifica il reddito dichiarato (o meno) dal contribuente persona fisica, sulla base di determinati elementi indicatori di una maggiore capacità contributiva. Il risultato cui si perviene è appunto un reddito definito "sintetico", perché non soggetto ad alcuna qualificazione mediante l'attribuzione dello stesso ad una delle categorie reddituali previste dal Tuir (reddito fondiario, d'impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, di capitale e diversi)¹².

Con l'**accertamento bancario**, invece, come sostenuto anche dalla Corte di Cassazione¹³, l'Uffi-

teressandosi dell'eventuale natura dello stesso (d'impresa, professionale etc.).

¹³ Cass. n. 25132/2009.

cio è obbligato a **qualificare il maggior reddito** conseguente all'assenza di giustificazioni addotte dal contribuente, attribuendolo ad una delle categorie legali *retro* evidenziate (es., reddito da lavoro autonomo).

Questa importante differenza nelle due metodologie d'accertamento fa sì che le stesse, come evidenziato anche dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 31 luglio 2013, n. 24/E, siano tra di loro **incompatibili**. Non potrà mai addivenirsi quindi ad una determinazione sintetica del reddito mediante l'uso delle indagini finanziarie, con la conseguenza che va eccepita la **nullità dell'avviso di accertamento** riportante l'attribuzione di un **reddito "sintetico" da indagini finanziarie**, senza altra specificazione circa la natura dello stesso. D'altronde, ove l'accertamento riportasse anche la qualificazione del maggior reddito, ci si troverebbe di fronte ad un accertamento bancario e non ad un accertamento sintetico ed i problemi di incompatibilità verrebbero risolti *ex se*.

9. Conclusioni

Riassumendo, ad oggi i dati finanziari consento-

no all'Ufficio la creazione di liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo. Per procedere all'esame della posizione individuale deve però essere richiesta l'autorizzazione ed il contribuente è tenuto in tali casi a giustificare analiticamente tutte le movimentazioni transitate sui suoi conti, o su quelli a lui riconducibili sulla base di gravi indizi. Di qui l'esigenza di conservare con cura tutta la documentazione bancaria, in quanto risulta sempre possibile essere chiamati a distanza di anni a dover giustificare movimentazioni di cui ci si era anche dimenticati l'esistenza. L'**indagine finanziaria** deve portare ad una qualificazione del maggior reddito attribuito, costituendo la stessa una **metodologia d'accertamento alternativa alla ricostruzione sintetica** del reddito del contribuente. In caso contrario, a dispetto della mancata autorizzazione all'avvio delle indagini, che, come si è visto, non costituisce da sola causa di nullità dell'avviso, l'assenza della qualificazione del reddito rende illegittimo l'avviso di accertamento emesso, sempre che tale censura venga eccepita dinanzi al giudice tributario.